

Disposizione tecnica di funzionamento n. 04 Rev. 5 P-GO

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie d'origine, positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 22 dicembre 2011 come successivamente modificato e integrato)

Titolo	FATTURAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE E REGOLAZIONE DEI PAGAMENTI DELLA P-GO
Riferimenti normativi	Articolo 48, commi 48.1, 48.2 e 48.3, Articolo 49, Articolo 50, commi 50.1, 50.3, 50.4, Articolo 51 e Articolo 52 del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie d'origine.
Publicata in data 6 Maggio 2024	

Premessa

L'articolo 48, commi 48.1, 48.2 e 48.3, del Regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine (nel seguito il Regolamento) prevedono che le modalità e i termini della fatturazione e dei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte degli operatori a favore del GME siano definiti nelle DTF.

L'articolo 49, l'articolo 50, commi 50.1, 50.3, 50.4, del Regolamento prevedono, rispettivamente, che il periodo di fatturazione relativo alle transazioni concluse sul M-GO e le modalità ed i termini della fatturazione siano definiti nelle DTF.

L'articolo 51 del Regolamento prevede che le modalità e i termini dei pagamenti degli operatori propri debitori a favore del GME siano definiti nelle DTF.

L'articolo 52 del Regolamento prevede che le modalità e i termini dei pagamenti del GME a favore degli operatori propri creditori siano definiti nelle DTF.

1. Il periodo di fatturazione

Il periodo di fatturazione delle transazioni concluse sul M-GO è ciascuna sessione di mercato.

2. Comunicazioni e fatturazione passiva

Per ogni periodo di fatturazione, entro il giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione di riferimento, sulla piattaforma SetService il GME mette a disposizione di ogni operatore proprio creditore una comunicazione con gli importi relativi alle transazioni concluse in vendita dall'operatore stesso sul M-GO.

2.1 Fatturazione da parte dell'operatore italiano

Ricevuta la comunicazione, l'operatore italiano emette la fattura nei confronti del GME entro il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione di riferimento.

2.2 Fatturazione da parte dell'operatore estero

Ricevuta la comunicazione, l'operatore estero emette la fattura nei confronti del GME entro il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione di riferimento; tuttavia qualora quest'ultimo coincida con l'ultimo giorno lavorativo del mese ovvero con il primo giorno lavorativo del mese successivo, lo stesso operatore dovrà emettere la fattura il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di svolgimento della sessione.

3. Fatturazione attiva del GME

Per ogni periodo di fatturazione, il GME emette ad ogni operatore proprio debitore la fattura contenente gli importi relativi alle transazioni concluse in acquisto dall'operatore stesso sul M-GO, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla chiusura della sessione di riferimento; qualora quest'ultimo coincida con il primo giorno lavorativo ovvero con il secondo giorno lavorativo del mese successivo, il GME procede ad emettere la fattura nel mese in cui si è conclusa la sessione di riferimento.

Entro l'ottavo giorno lavorativo del mese successivo a ciascun trimestre di calendario, quindi nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, inoltre, il GME emette ad ogni operatore - con riferimento al trimestre precedente - una fattura con la somma delle valorizzazioni dei corrispettivi dovuti per tutte le transazioni concluse su MGO e/o PB-GO, nonché per tutti gli annunci pubblicati e oggetto di manifestazione di interesse sulla Bachecca GO.

Il GME, inoltre, emette ad ogni operatore la fattura per:

- il corrispettivo fisso annuo per i primi dodici mesi, di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera b), all'Articolo 7, comma 7.2, lettera b) e all'Articolo 7, comma 7.2 bis, lettera b), del Regolamento, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo alla data del provvedimento di ammissione di cui all'Articolo 14, comma 14.4 del Regolamento e successivamente ogni dodici mesi, maggiorato dell'IVA ove applicabile;
- il corrispettivo d'accesso, di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera a), all'Articolo 7, comma 7.2, lettera a) e all'Articolo 7, comma 7.2 bis, lettera a), del Regolamento, entro cinque giorni dall'ammissione dell'operatore al mercato, maggiorato dell'IVA ove applicabile.

Nel caso di fattura emessa dal GME ad un operatore PA¹, qualora l'invio della fattura dal Sistema di interscambio (SDI) all'operatore PA non dovesse andare a buon fine, nel rispetto delle tempistiche individuate nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative in materia di fatturazione elettronica alla PA, il GME provvederà ad inoltrare allo stesso, attraverso canali alternativi al SDI, l'attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito, contenente la fattura

4. La compensazione delle partite economiche

Qualora il medesimo operatore, all'interno della stessa sessione di mercato, concluda transazioni sia in acquisto sia in vendita è previsto un regolamento in compensazione degli importi comprensivi di IVA, ove applicabile, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

¹ Per operatore PA si intende l'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 209 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

- che la fattura attiva dell'operatore pervenga al GME entro il termine di cui al precedente paragrafo 2;
- che la fattura attiva del GME pervenga all'operatore non PA e PA entro il termine di cui rispettivamente al precedente paragrafo 2 e al precedente paragrafo 3.

In caso contrario, il GME posticipa la compensazione degli importi comprensivi di IVA, ove applicabile, al momento dell'avvenuta ricezione della fattura del GME da parte dell'operatore e della fattura dell'operatore da parte del GME.

5. Regolazione dei pagamenti degli operatori nei confronti del GME delle partite economiche

Il GME provvede, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, a soddisfare i crediti vantati nei confronti degli operatori propri debitori netti contestualmente alla chiusura della sessione di riferimento mediante il deposito disponibile fino a capienza, restituendo l'eventuale eccedenza secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nella DTF 3 P-GO.

6. Regolazione dei pagamenti dei corrispettivi

Ogni operatore deve far pervenire il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Articolo 7 del Regolamento mediante bonifici bancari, dal c/c bancario intestato all'operatore di cui all'Articolo 16, comma 16.2 lettera f), del Regolamento, con le seguenti tempistiche:

- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera c), all'Articolo 7, comma 7.2, lettera c) ed all'Articolo 7, comma 7.2 bis, lettera c), del Regolamento;
- entro trenta giorni calendariali dalla data di emissione della fattura per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera a), all'Articolo 7, comma 7.2, lettera a) ed all'Articolo 7, comma 7.2 bis, lettera a), del Regolamento;
- entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stata emessa la fattura e con valuta beneficiario lo stesso giorno, per i corrispettivi di cui all'Articolo 7, comma 7.1, lettera b), all'Articolo 7, comma 7.2, lettera b) ed all'Articolo 7, comma 7.2 bis, lettera b), del Regolamento.

Tali tempistiche restano valide anche con riferimento agli operatori PA, risultando le stesse compatibili con l'applicazione delle previsioni contenute nella Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e relative disposizioni attuative.

Entro i termini sopraindicati deve essere inviata al GME copia della disposizione attestante il pagamento.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono accreditati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria.

Il codice IBAN sul quale effettuare i pagamenti è disponibile sul sito *internet* del GME (www.mercatoelettrico.org).

7. Regolazione dei pagamenti del GME nei confronti degli operatori delle partite economiche

I pagamenti del GME sono effettuati nei confronti di ciascun operatore italiano proprio creditore netto il terzo giorno lavorativo (valuta stesso giorno) successivo alla chiusura della sessione di riferimento a seguito di ricevimento della fattura, mediante *SEPA Credit Transfer* con *Priority* o procedure equivalenti. Qualora la fattura pervenga dall'operatore estero secondo i termini indicati nel precedente paragrafo 2, punto 2.2, il GME effettua il pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della fattura con valuta beneficiario lo stesso giorno.

Qualora la fattura non pervenga al GME entro il termine di cui al precedente paragrafo 2, il pagamento verrà effettuato entro il giorno lavorativo successivo rispetto a quello del ricevimento della stessa.

Nei confronti dell'operatore PA creditore netto il pagamento verrà effettuato entro il giorno lavorativo successivo alla compensazione di cui al precedente paragrafo 4.

Ai fini della rilevazione della data e dell'ora in cui i pagamenti vengono addebitati sul conto del GME, fa fede quanto riportato dal sistema informatico dell'Istituto affidatario del servizio di tesoreria.

8. Formato delle comunicazioni e delle fatture e modalità di invio/messa a disposizione

Le comunicazioni di fattura proforma sono messe a disposizione degli operatori sulla piattaforma informatica "SetService", secondo le modalità descritte nello specifico Manuale utente SetService pubblicato sul sito *internet* del GME (www.mercatoelettrico.org).

Le fatture attive del GME sono messe a disposizione sulla piattaforma informatica “SetService” e sono trasmesse, esclusivamente al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, agli operatori per il tramite del SDI.

Gli operatori, effettuato il *download* delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService”, mettono a disposizione sulla piattaforma informatica “SetService” la propria fattura integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, secondo le modalità descritte nel Manuale utente SetService.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative, gli operatori, effettuato il *download* delle proprie comunicazioni di fattura proforma dalla piattaforma informatica “SetService”, trasmettono la fattura, integrata esclusivamente dei dettagli occorrenti, al GME per il tramite del SDI, secondo le modalità descritte nel Manuale utente SetService.

Le fatture attive del GME per il corrispettivo di accesso, di cui al paragrafo 3, sono inviate agli operatori tramite email o posta ordinaria, fatto salvo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente in materia di fatturazione elettronica e delle relative disposizioni attuative.